

TARI: utenze non domestiche che conferiscono rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico

di **Maurizio Mantani** - *Associazione Italiana Dottori Commercialisti*

FISCO

- ADEMPIMENTO ►**
- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, dimostrando di averli avviati al recupero con un'attestazione del soggetto privato che effettua il recupero.
 - La scelta del conferimento fuori dal servizio pubblico vale 5 anni.
 - La comunicazione al Comune della scelta va fatta entro il 31 maggio di ciascun anno.
 - Il versamento della TARI che viene ridotto è solo quello riferito alla parte variabile.
- NOVITÀ ►**
- Con la comunicazione del 12 aprile 2021, il Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica ha fornito chiarimenti sulle novità previste dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico dell'Ambiente, con particolare riferimento a quelle che possono creare problematiche nell'applicazione della TARI.
- RIFERIMENTI ►**
- Ministero Transazione Ecologica Comunicazione 12 aprile 2021 prot. 0037259
 - D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116
 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 commi 639-668
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 TUA (Testo Unico dell'Ambiente)
- AMBITO OGGETTIVO ►**
- In base alle variazioni della normativa vigente D.Lgs. n. 152/2006 in ambito di catalogazione dei rifiuti, è stata uniformata alla normativa comunitaria la definizione dei rifiuti urbani individuando quei rifiuti che provengono da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, in questo modo è stata eliminata la categoria dei c.d. "rifiuti assimilati".
- PROCEDURE ►**
- Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'impresa che intende conferire i propri rifiuti urbani, al di fuori del servizio pubblico, deve inviare una comunicazione al Comune.

NOVITÀ ►

Con la comunicazione del 12 aprile 2021, il Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica ha fornito chiarimenti sulle novità previste dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha introdotto **importanti modifiche al Testo Unico dell'Ambiente** (D.Lgs. n. 152/2006), con riferimento a quelle che possono creare problematiche nell'applicazione della TARI (art. 1 commi 639 - 668 della Legge n. 147/2013).

In cosa consiste

Il documento emesso dal Direttore Generale del Ministero della Transazione Ecologica si compone di un'introduzione che spiega alcuni punti che il D.Lgs. n. 116/2020 ha **modificato rispetto al Testo Unico dell'Ambiente**, in particolare:

- art. 183, dove si introducono al comma 1 lett. b-ter) la **definizione di rifiuti urbani**, che porta come conseguenza il venir meno dei rifiuti assimilati;
- art. 184, riguarda la **classificazione dei rifiuti**, ed ha modificato l'elenco dei rifiuti speciali;
- art. 198 che fa venir meno la **potestà dei Comuni** di potere assimilare i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, creando quindi una classificazione dei rifiuti unica nazionale;
- art. 238, comma 10 che prevede l'**esclusione del versamento** rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti fuori dal servizio pubblico della componente tariffaria.



SCHEMA DI SINTESI

Rifiuti conferiti fuori dal servizio pubblico
<ul style="list-style-type: none"> – Comunicazione scelta al Comune entro 31 maggio di ciascun anno – attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero dei rifiuti – scelta di uscire dal servizio pubblico vale almeno 5 anni

Poi è suddiviso in diversi capitoli esplicativi, di cui tre verranno qui analizzati:

- interpretazione e spiegazione di come devono essere letti e coordinati l'art. 238 del TUA e il comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
- definizione dei locali dove si producono rifiuti urbani per alcune categorie di imprese.

Coordinamento dell'art 238 TUA e del comma 649, art. 1, Legge n. 147/2013

Il documento chiarisce in modo esplicito che l'intento del legislatore con le variazioni apportate alla normativa era di "... **consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di fuori del servizio pubblico** dei propri rifiuti urbani ...", di conseguenza quando la norma fa riferimento ai "proventi della tariffa di cui all'art. 238" art. 189, comma 5, lett. d), del TUA si devono intendere i proventi della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013.

Tale concetto è precisato al comma 10 dell'art. 238 del TUA che chiarisce che le **utenze non domestiche** che producono rifiuti urbani e che li conferiscono fuori dal servizio pubblico "... sono **escluse dalla corresponsione della componente tariffaria** rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ...".

AMBITO OGGETTIVO ►

I **rifiuti speciali assimilati** indicati dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 sono una tipologia **non più esistente** e sono **sostituiti dalla nuova definizione "rifiuti urbani"**.

**Attenzione**

La **riduzione della quota variabile della TARI** è calcolata in funzione della quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo (come indicati dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013), o anche alla quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver inviato al recupero (come specificato al comma 10 dell'art. 238 del TUA).



SCHEMA DI SINTESI

Riduzione quota variabile della TARI
Processo di recupero avviati al riciclo avviati al recupero Sono da intendersi entrambi validi

PROCEDURE ►

Infine il documento chiarisce che un'utenza può **ridurre solo la quota variabile di TARI**, mentre la quota fissa, calcolata sui servizi indivisibili deve essere versata per intero.

Determinazione della TARI

L'utente produttore del rifiuto deve **comunicare la sua intenzione di non utilizzare il servizio pubblico**, al Comune o all'ente gestore negli ambiti dove è stato costituito o operante **entro il 31 maggio di ciascun anno**. Su questo punto si consiglia di adottare particolare prudenza e leggere bene quanto previsto dai regolamenti comunali poiché per l'utente potrebbe essere difficile capire dove opera il Comune e dove opera un gestore, in caso di dubbio si consiglia di inviare comunque la comunicazione anche al Comune. Si auspica che questo punto venga chiarito.

In questo ambito per l'anno 2021 si crea un altro problema, a parere dello scrivente, che il documento affronta ma non in maniera chiara. Sembra che per l'anno 2021 la comunicazione inviata **entro il 31 maggio** sia **valida per l'anno 2021**, mentre pare, che per gli **anni successivi**, la comunicazione inviata entro il 31 maggio sia **valida a partire dall'anno successivo a quello di invio**. Quindi entro il 31 maggio 2021 dovrebbe essere effettuata la **scelta** sia dai produttori che intendono conferire i rifiuti fuori dal servizio pubblico a partire dal 1° gennaio 2021, sia da parte di coloro che intendono cominciare dal 1° gennaio 2022. Su questo aspetto si auspica un chiarimento.

Infine un altro particolare che andrebbe meglio chiarito, riguarda il **periodo dei 5 anni minimi di validità della scelta** effettuata. Sembrerebbe di capire che se non ci sono variazioni il soggetto produttore dei rifiuti debba fare una sola domanda che vale fino al cambiamento della decisione che non può, comunque essere inferiore ai 5 anni. Non sembra che vada effettuata una conferma annuale, anche perché questa interpretazione sarebbe un inutile adempimento burocratico con ripetizione di documenti, si auspica che anche questo punto venga chiarito meglio.

**Attenzione**

Il **produttore dei rifiuti** può **cambiare il soggetto privato** di cui si avvale per il recupero e il riciclo dei rifiuti senza che ciò abbia influenze e sembra che non vada comunicato al Comune. Solo se il produttore intenda passare dal servizio privato a quello pubblico prima del trascorrere del quinquennio deve dapprima verificare la possibilità che il gestore pubblico permetta di riprendere il servizio.



SCHEMA DI SINTESI

Validità della scelta del tipo di servizio
<ul style="list-style-type: none"> – Periodo minimo 5 anni – possibilità di rientrare con il servizio pubblico prima dei 5 anni, previa verifica della disponibilità del servizio pubblico di riprendere il servizio

**Attenzione**

La comunicazione della scelta se affidarsi al servizio pubblico o privato deve **contenere le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani** prodotti ed avviati al recupero.

Locali dove si producono i rifiuti urbani da parte dell'utenza non domestica

Nel paragrafo viene chiarito che le **attività industriali** producono **sia rifiuti urbani che rifiuti speciali**. Inoltre, si spiega che le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti, sono **escluse** dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che per la quota variabile. Le superfici dove avviene la produzione di rifiuti urbani sono da intendersi: mense, uffici o locali funzionali agli stessi. Lo stesso discorso vale per le attività artigianali.

Per le **attività agricole, agroindustriali e della pesca**, la normativa in vigore stabilisce che queste categorie producono rifiuti al momento catalogabili solo come speciali. Quindi i rifiuti speciali agricoli non rientrano tra i rifiuti urbani. Sembra possibile, comunque, un accordo volontario con il Comune per i rifiuti indicati nell'allegato L-*quater* della parte quarta del TUA. Al punto D del documento è previsto che il **Comune** possa **limitare la quantità** di rifiuti urbani che il singolo produttore può conferire al servizio pubblico.